

Premesso che:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421" prevede, agli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater, l'autorizzazione per la realizzazione di strutture e l'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, nonché l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale;
- la legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, "Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali", prevede, agli articoli 4 e 5, l'adozione di deliberazioni giuntali finalizzate a disciplinare, rispettivamente, le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie;

Rilevato che, in attuazione dell'art. 4 della precitata legge regionale n. 8/2001, sono stati adottati i seguenti provvedimenti giuntali in materia di autorizzazione di strutture sanitarie:

- D.G.R. 23.4.2002, n. 1292, "LR 8/2001, art 4 – Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private e delle relative attività – procedure e requisiti";
- D.G.R. 30.12.2004, n. 3586, "Legge regionale 8/2001, articolo 4 – Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie private e delle relative attività – procedure e requisiti. Modifica D.G.R. 1292/2002";

Rilevato, altresì, che in attuazione degli articoli 4 e 5 della precitata legge regionale n. 8/2001, sono stati adottati i seguenti provvedimenti giuntali in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie:

- D.G.R. 28.10.2005, n. 2831, "LR 8/2001, art 5 – Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'accREDITamento istituzionale delle strutture eroganti prestazioni di medicina di laboratorio e diagnostica per immagini. Definizione fabbisogno di prestazioni di diagnostica per immagini";
- D.G.R. 2.2.2007, n. 168, "DLgs 191/2005 – LR 8/2001 – Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'autorizzazione e all'accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale";
- D.G.R. 29.3.2007, n. 705, "L 40/2004 – LR 8/2001 - Approvazione definitiva requisiti e procedura inerenti all'autorizzazione e all'accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita";
- D.G.R. 8.2.2008, n. 297, "DLgs 502/1992, art 8 bis, 8 ter, art 8 quater – LR 8/2001, art 5 – Autorizzazione e accREDITamento istituzionale delle strutture pubbliche eroganti prestazioni di nefrologia, dialisi e trapianto di rene e delle strutture private eroganti prestazioni di dialisi. Approvazione definitiva requisiti e procedura";
- D.G.R. 8.2.2008, n. 298, "DLgs 502/1992, art 8 bis, art 8 ter, art 8 quater – LR 8/2001, art 5 – Autorizzazione e accREDITamento istituzionale delle strutture e dei servizi pubblici e delle strutture private eroganti prestazioni di medicina dello sport. Approvazione definitiva requisiti e procedure. Inserimento nei LEA aggiuntivi regionali dell'attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica non professionistica svolta nei confronti dei soggetti maggiorenni";
- D.G.R. 30.9.2009, n. 2175, "LR 8/2001, art 5 – Autorizzazione e accREDITamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di procreazione medicalmente assistita, nefrologia, dialisi e trapianto di rene e medicina dello sport. Modifiche alla procedura di cui alla DGR 705/2007, DGR 297/2008 e DGR 298/2008 – L 296/2006 – LR 30/2007. Definizione programma regionale di accREDITamento. Approvazione definitiva".

- DGR 28.07.2011, n. 1436, *Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 5 - l 296/2006, art 1 comma 796, lett t - programma regionale di accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Approvazione definitiva requisiti e procedura.*
- DGR 22.12.2011, n. 2528, *L 219/2005 - dlgs 261/2007 - lr 8/2001 - autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche eroganti prestazioni di medicina trasfusionale. approvazione definitiva requisiti e procedura.*

Visti:

- l'art. 1, comma 796, lettera t, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 2, comma 100, della legge 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), che dispone che *"le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992"*;
- l'art. 15, comma 13, lettera c, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, nell'ambito del processo di riduzione dei posti letto ospedalieri, la promozione da parte delle regioni dell'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare;

Considerato che, al fine di completare il programma regionale di accreditamento, è necessario coniugare i principi contenuti nelle norme statali e regionali con le strategie e gli obiettivi regionali in materia sanitaria desunti dagli specifici atti di pianificazione e programmazione;

Visti:

- la legge regionale n. 13/1995, *"Revisione della rete ospedaliera regionale"*, che, all'articolo 17, comma 1, definisce le residenze sanitarie assistenziali quali *"strutture destinate a fornire assistenza continuativa ad elevato contenuto sanitario ed a prevalente indirizzo riabilitativo a soggetti anziani non autosufficienti e a soggetti temporaneamente non autosufficienti, esclusi i minori, nonché a soggetti affetti da handicap fisico e psichico"*;
- la DGR 29/12/1995, n. 6619 *"Piano di intervento a medio termine per il triennio 1995-1997"* nel quale, oltre ad essere definite le caratteristiche funzionali, edilizie, dimensionali e gestionali delle RSA, è individuata la localizzazione dell'offerta di posti letto di RSA attraverso la riconversione di posti letto ospedalieri e della ospedalità privata e la modifica di destinazione funzionale o ampliamento di alcune strutture residenziali protette;
- il DPR 14 gennaio 1997, *"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"*;
- la legge regionale n. 10/1998, *"Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali"* che, all'articolo 29, definisce le funzioni delle RSA, i criteri di accesso e le modalità di ricovero in dette strutture;
- la D.G.R. 10.12.1999, n. 3854, *"Approvazione del Piano di intervento a medio termine (PIMT) per l'assistenza sanitaria e per le aree ad alta integrazione socio-sanitaria nel triennio 2000-2002"* che fornisce, tra l'altro, indicazioni riguardo alle funzioni che devono essere svolte dalle RSA, anche in riferimento ai requisiti strutturali e organizzativi e alla loro collocazione distrettuale, sovra distrettuale o in contiguità al contesto ospedaliero;

- il DPCM 20.1.2000, "Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri residenziali di cure palliative";
- la D.G.R. 22.5.2000, n. 1487, "Approvazione delle linee guida per la gestione delle RSA", che hanno l'obiettivo di omogeneizzare i comportamenti organizzativi, gestionali e procedurali delle RSA delle diverse aziende sanitarie e specificano come le RSA possono espletare funzioni specialistiche nell'ambito delle cure palliative;
- la D.G.R. 20.2.2002, n. 486, "DM 28/1999 – DM 5/2001: Programma per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza", che individua il programma regionale di intervento per le cure palliative e hospice e, richiamando i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi del DPCM 20.1.2000 dei centri residenziali di cure palliative, determina la dislocazione dei centri residenziali di cure palliative in Regione, gli standard di offerta e la tipologia di intervento per il completamento dell'offerta;
- la D.G.R. 24.3.2005, n. 606, "Approvazione del piano regionale della riabilitazione" che, tra l'altro, censisce le tipologie di offerta residenziale presenti nella Regione;
- D.M. 22.2.2007, n. 43, *Regolamento recante: «Definizione degli standard relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo, in attuazione dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»*;
- il "Piano sanitario e sociosanitario regionale PSSR 2010 – 2012", adottato con D.G.R. 11.3.2010, n. 465, che stabilisce, tra l'altro, gli standard per l'individuazione del fabbisogno delle strutture residenziali sanitarie;
- la legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";
- la legge regionale 14 luglio 2011 n. 10 "Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".

Atteso che, in attuazione delle disposizioni della legge finanziaria statale 2007 nonché delle previsioni degli atti di pianificazione e di programmazione sopra citati, è necessario procedere all'accreditamento definitivo:

- delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) private che attualmente erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale sulla base delle previsioni della citata D.G.R. n. 6619/1995, ovvero riconversione di posti letto della ospedalità privata o modifica della destinazione funzionale di strutture residenziali protette;
- degli hospice privati che operano all'interno delle reti aziendali delle cure palliative del SSR, come previsto dall'art 2 della citata legge regionale n. 10/2011;

Considerato che tali strutture private, individuate negli atti di programmazione regionale, concorrono alla definizione degli standard regionali di offerta strutturale per l'erogazione del livello assistenziale distrettuale in regime residenziale;

Rilevato che, nelle more dell'attivazione dello specifico procedimento, e in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 08.04.2011, n. 597, "Lr 49/1996 , artt 16 e 20 - programmazione annuale 2011 e pluriennale 2010-2012 del servizio sanitario regionale", le strutture pubbliche hanno effettuato l'autovalutazione dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, sulla base dei documenti predisposti dalla Direzione centrale salute integrazione socio sanitaria e politiche sociali;

Considerato che le strutture residenziali sanitarie private, come stabilito dagli atti programmatori sopracitati, svolgono la loro attività esclusivamente in regime di convenzionamento con il SSR e l'accesso a tali prestazioni è subordinato a valutazione di congruità e di opportunità da parte del distretto territorialmente competente per residenza dell'assistito e, pertanto, non è consentito l'accesso alle prestazioni in regime privatistico;

Considerato inoltre che gli hospice privati, nelle more dell'attivazione delle reti delle cure palliative, operano già in convenzione con gli enti del SSR;

Precisato che, per le citate strutture, stante il ruolo loro attribuito dagli atti di programmazione regionale nell'ambito del SSR, l'autorizzazione e l'accreditamento si configurano come fasi collegate nell'ambito di un percorso unitario, finalizzato alla verifica della sussistenza di tutti requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e all'adozione di un unico provvedimento di autorizzazione/accreditamento;

Precisato, altresì, che l'ulteriore fabbisogno di strutture residenziali sarà determinato dagli atti di programmazione regionale al termine del processo di riordino dei posti letto ospedalieri;

Visti i documenti elaborati dalla Direzione centrale salute integrazione socio-sanitaria, contenenti i requisiti di autorizzazione e di accreditamento di RSA e Hospice e la procedura congiunta di autorizzazione e accreditamento;

Precisato che:

- i requisiti di autorizzazione e di accreditamento, specificati nell'allegato A del presente provvedimento, sono applicabili alle strutture provvisoriamente accreditate, oltre che a quelle destinatarie dell'autorizzazione/accreditamento individuate da provvedimenti successivi;
- la procedura di autorizzazione/accreditamento, individuata nell'allegato B del presente provvedimento, è applicabile alle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate e a quelle destinatarie dell'autorizzazione/accreditamento con provvedimenti successivi;

Precisato, altresì, che la durata massima del procedimento, fissata in centoventi giorni nell'anzidetto allegato B, è coerente con le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale 20.3.2000, n. 7, in ragione della complessità del procedimento che richiede il ricorso anche a professionisti esperti degli enti del S.S.R., la cui disponibilità è subordinata alle prioritarie esigenze di servizio;

Valutata la necessità di consentire alle strutture sanitarie private provvisoriamente accreditate, in ragione della necessità di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, di proseguire la loro attività sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie, nelle more della conclusione dei procedimenti di accreditamento definitivo;

Ritenuto di porre a carico delle strutture private richiedenti l'accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Direzione centrale salute integrazione socio-sanitaria e politiche sociali;

Vista la D.G.R. 14.3.2012, n. 412 "Dlgs 502/1992, artt 8 bis, 8 ter e 8 quater - lr 8/2001, art 4 e art 5 - l 296/2006, art 1, comma 796, lett t) - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e hospice. approvazione preliminare requisiti e procedura";

Preso atto del parere favorevole che la III Commissione consiliare permanente ha espresso nella seduta del 18.3.2013, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 8/2001, in ordine alla deliberazione giunta precitata, comunicato con nota prot. n. 0001464/P, del 18.3.2013;

Precisato che il termine di sei mesi per la presentazione delle domande di autorizzazione/accreditamento per le strutture provvisoriamente accreditate, decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento di approvazione definitiva dei requisiti e della procedura, di cui ai summenzionati allegati;

Ritenuto, pertanto:

- a) di approvare i requisiti previsti per l'autorizzazione/accreditamento delle RSA e degli Hospice, di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
- b) di approvare la procedura prevista per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture private di RSA e Hospice - di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, unitamente al facsimile di domanda (allegato B1) -

- applicabile alle strutture provvisoriamente accreditate e a quelle eventualmente destinatarie dell'autorizzazione/accreditamento con provvedimenti successivi;
- c) di concedere l'autorizzazione/accreditamento alle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate, previa verifica, da parte della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali, del possesso del relativo status e della conformità ai requisiti nell'ambito dello specifico procedimento;
 - d) di porre a carico delle strutture private richiedenti l'autorizzazione/accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute integrazione socio sanitaria e politiche sociali,

La Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

1. In via definitiva, ai sensi degli articoli 4 e 5, della legge regionale n. 8/2001:
 - a) di approvare i requisiti previsti per l'autorizzazione/accreditamento delle RSA e hospice, di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
 - b) di approvare la procedura prevista per l'autorizzazione/accreditamento delle strutture private - di cui all'allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, unitamente al facsimile di domanda (allegato B1) - applicabile alle strutture provvisoriamente accreditate e a quelle eventualmente destinatarie dell'autorizzazione/accreditamento con provvedimenti successivi;
 - c) di concedere l'autorizzazione/accreditamento alle strutture sanitarie provvisoriamente accreditate, previa verifica, da parte della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali, del possesso del relativo status e della conformità ai requisiti nell'ambito dello specifico procedimento;
 - d) di porre a carico delle strutture private richiedenti l'autorizzazione/accreditamento il corrispettivo degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, sulla base dei criteri individuati con provvedimento della Direzione centrale salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
2. Di stabilire che, nelle more della conclusione dei procedimenti di autorizzazione/accreditamento, le RSA e gli Hospice provvisoriamente accreditati possano continuare ad erogare prestazioni sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le Aziende sanitarie.
3. Di stabilire la trasmissione del presente provvedimento al Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera u), della legge n. 296/2006.
4. Di disporre la pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, unitamente agli allegati A, B e B1 che ne costituiscono parte integrante.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE